

## Condizioni Generali - PRODOTTI

### Condizioni d'acquisto dei prodotti a treno completo

Articolo 1 - Termine per il rinnovo del programma pag. 2

Articolo 2 - Ritardo in partenza pag. 2

### Trasporto Eccezionale

Articolo 3 - Caratteristiche tecniche pag. 2

Articolo 4 – Autorizzazione alla circolazione pag. 2

Articolo 5 – Prestazioni accessorie pag. 3

### Disposizioni relative a tutti i prodotti

Articolo 6 – Fornitura di carri per il trasporto stradale pag. 3

Articolo 7 - Festività e sospensioni pag. 3

Articolo 8 – Carico/ritiro del trasporto/scarico pag. 3

Articolo 9 – Sovraccarico pag. 5

Articolo 10 – Rottame ferroso pag. 5

Articolo 11 – Formalità doganali pag. 5

pag. 5

## Condizioni d'acquisto dei prodotti.

### Articolo 1 Termine per il rinnovo del programma

In caso di contratti pluriennali o di rinnovi di contratti annuali, il cliente deve presentare la richiesta di programma dell'anno successivo entro il 1 ottobre dell'anno precedente.

### Articolo 2 Ritardo in partenza

Qualora l'orario di partenza di un trasporto non possa essere rispettato per causa del trasportatore, questi può decidere se effettuare o meno il trasporto.

Nel caso decida di non effettuarlo si applicheranno, se previste dall'accordo cliente, le penali per cancellazione del trasporto. Se decide di effettuarlo, il trasportatore può riprogrammare la partenza del trasporto come segue:

- a) entro 23 ore e 59 minuti, in tal caso non è necessaria alcuna comunicazione al cliente. Il trasporto è assoggettato ai criteri di qualità ove previsti dall'accordo cliente, ovvero dalle CG per il superamento dei termini di resa;
- b) oltre i termini di cui al precedente punto a), il trasportatore comunica - per iscritto - al cliente la data e l'ora di possibile inoltro, chiedendo la conferma formale del suo interesse all'esecuzione del trasporto.
  - b.1) In caso di accettazione da parte del cliente si applica quanto previsto dall'accordo cliente in tema di qualità, ovvero dalle CG per il superamento dei termini di resa;
  - b.2) in caso di rifiuto da parte del cliente si procede all'annullamento del documento di trasporto (LDV) e la merce è riconsegnata al mittente per il successivo scarico dai carri a cura e spese del mittente stesso.

In tal caso, per il trasporto non effettuato, sono applicate alla parte responsabile del ritardo le penali di cui all'accordo cliente.

Qualora l'orario di partenza di un trasporto non possa essere rispettato per causa del mittente, il treno sarà considerato cancellato per causa mittente e si applicheranno, se previste dall'accordo cliente, le penali per cancellazione. Se il trasportatore decide di effettuare comunque il trasporto nonostante il ritardo, è applicata la maggiorazione per trasporti straordinari, se prevista in contratto, e non trovano applicazione a carico del trasportatore le clausole di qualità previste dall'accordo cliente, ovvero quanto previsto dallo stesso per il superamento dei termini di resa.

## TRASPORTO ECCEZIONALE

### Articolo 3 Caratteristiche tecniche

Il prodotto *Trasporto Eccezionale* risponde ad una delle seguenti tipologie:

- a) **eccedenza massa (TEM)**, tale che determini una massa assiale superiore a quello consentito anche su una sola delle linee interessate al trasporto;
- b) **eccedenza profilo limite (TES)**, corrispondente ad un trasporto con un profilo limite superiore a quello consentito anche su una sola delle linee interessate al trasporto medesimo;
- c) **rotabili non immatricolati (TE)**, tali da presentarsi come merce circolante sulle proprie ruote;
- d) **merce di lunghezza superiore a 36 metri**;

Rientrano nel prodotto *Trasporto Eccezionale* tutti quei trasporti per i quali si rendono necessarie precauzioni particolari a qualsiasi titolo dovute per la sicurezza del trasporto ferroviario.

### Articolo 4 Autorizzazione alla circolazione

4.1 Nei casi in cui un prodotto *Trasporto Eccezionale* debba essere fornito di autorizzazione alla circolazione, è cura del trasportatore, su istanza del richiedente, presentare idonea richiesta al gestore dell'infrastruttura interessato al trasporto. Al rilascio dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto in ogni caso al pagamento al trasportatore delle spese richieste dai gestori dell'infrastruttura, di cui al Paragrafo 8 della parte II del Listino Prezzi.

4.2 In detta autorizzazione sono descritti i vincoli, le soggezioni di esercizio cui deve essere sottoposto il trasporto al fine di garantirne la circolazione sulla rete ferroviaria nazionale e/o internazionale, nonché il periodo di validità definito.

Nel periodo di validità definito il cliente può effettuare più trasporti, purché aventi le medesime caratteristiche del trasporto per il quale è stata rilasciata la predetta autorizzazione.

#### **Articolo 5      Prestazioni accessorie**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 delle CG, il cliente è tenuto a corrispondere al trasportatore ogni spesa sostenuta dal trasportatore medesimo necessaria per consentire l'effettuazione del trasporto quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scorta personale specializzato, lavori in linea quali smontaggio segnali bassi, sollevamento linee di contatto, spostamento segnali, fornitura carrozza appoggio.

#### **Disposizioni relative a tutti i prodotti**

##### **Articolo 6      Fornitura di carri per il trasporto stradale**

6.1 Qualora il cliente richieda il trasferimento stradale di carri, da utilizzare o utilizzati per il trasporto ferroviario, ne deve assicurare la riconsegna entro 27 ore solari, ovvero 30 ore solari in caso di ricarico, dall'orario di conferma del ricevimento dell'avviso arrivo merci.

In caso di superamento dei suddetti termini si applicano le penali per la sosta come da accordi tra le parti o, in mancanza, come previsto nel "Listino Prezzi".

Detti termini restano sospesi il sabato non lavorativo ed i giorni festivi.

6.2 Il destinatario deve verificare, all'atto della messa a disposizione, lo stato del carro per l'eventuale annotazione delle anomalie riscontrate, chiedendo al trasportatore la redazione di apposito verbale. In caso contrario, decade dalla possibilità di contestare eventuali anomalie.

6.3 Nel caso di utilizzo di carrello stradale per la riconsegna dei carri carichi di GPL, le operazioni di traslazione delle ferrocisterne dai binari a raso sugli appositi carrelli stradali dovranno avere inizio subito dopo la messa a disposizione delle ferrocisterne sui citati binari e proseguire fino al completamento senza soluzione di continuità. Non appena le ferrocisterne risultino traslate sui carrelli, con gli stessi agganciati alla motrice (in configurazione, quindi, di trasporto stradale) esse dovranno essere allontanate dallo scalo e non dovrà essere consentita la permanenza nell'area ferroviaria di cisterne carrellate senza la motrice agganciata al carrello.

##### **Articolo 7      Festività e sospensioni**

Il trasportatore non effettua, di norma, trasporti in partenza/arrivo dagli impianti ferroviari nelle giornate di seguito elencate:

1° e 6 gennaio; Pasqua e Lunedì dell'Angelo; 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre; 8 dicembre; 25 e 26 dicembre.

All'atto della definizione dei trasporti nell'ambito dell'accordo cliente, il trasportatore ed il cliente possono concordare le sospensioni/riduzioni dei trasporti da prevedersi durante il periodo delle festività natalizie, dell'interruzione estiva delle attività lavorative ed in occasione di altre festività in calendario; tali modifiche saranno inserite nel programma orario.

Il trasportatore può decidere eventuali ulteriori sospensioni/riduzioni dei trasporti nei suddetti periodi; tali sospensioni verranno comunicate ai clienti con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.

##### **Articolo 8      Carico/ritiro del trasporto/scarico**

Fermo restando quanto previsto all'art. 11 delle CG ed in assenza di diversi accordi tra le Parti, trova applicazione quanto segue:

###### Carico

Il mittente ha a disposizione i seguenti termini per effettuare le operazioni di carico della merce:

- a) 8 ore lavorative, nel caso di traffico a carro singolo e gruppi di carri;
- b) 12 ore lavorative, nel caso di treno completo.

La decorrenza dei termini di carico coincide con la data e l'orario di fornitura del carro vuoto da parte del trasportatore (o del cliente stesso) e si ha per conclusa nel momento in cui il mittente dichiara di aver completato il carico che è reso disponibile al trasportatore, nel punto di presa e consegna convenuto, nonché dopo aver consegnato al trasportatore la LDV debitamente compilata nelle parti di propria competenza.

#### Ritiro del trasporto

Il destinatario ha a disposizione i seguenti termini per effettuare il ritiro del trasporto:

- a) 3 ore lavorative, nel caso di traffico a carro singolo e gruppi di carri;
- b) 4 ore lavorative, nel caso di treno completo.

decorrenti dal momento individuato ai sensi dell'art. 10.2.1 delle CG.

#### Scarico e restituzione dei vuoti

Il destinatario ha a disposizione i seguenti termini, decorrenti in assenza di diversi accordi tra le Parti a partire dal momento indicato all'art. 10.2.1 delle CG per completare lo scarico della merce e riconsegnare il/i carro/i vuoto/i e pulito/i

- a) 5 ore lavorative, nel caso di traffico a carro singolo e gruppi di carri;
- b) 8 ore lavorative, nel caso di treno completo.

La decorrenza dei termini di scarico coincide con l'emissione dell'Avviso Arrivo Merci (v. art. 10.2.1 delle CG) e si ha per conclusa nel momento in cui il destinatario stesso comunica che il carro vuoto è reso disponibile al trasportatore, nel punto di presa e consegna convenuto.

Nel rispetto della tipologia di inoltro del trasporto a carico, previo accordo con il trasportatore, il destinatario potrà riutilizzare il/i carro/i per un nuovo trasporto. In tal caso i termini di cui sopra sono aumentati di:

- a) 4 ore lavorative, nel caso di traffico a carro singolo e gruppi di carri;
- b) 8 ore lavorative, nel caso di treno completo.

Per ore lavorative si intendono quelle durante le quali gli impianti ferroviari rimangono aperti per le operazioni di carico, ritiro del trasporto e scarico. I termini di cui ai precedenti punti sono sospesi durante le ore di chiusura degli impianti ferroviari, il sabato se non lavorativo e nei giorni festivi.

Nel caso di trasporti soggetti ad operazioni e formalità doganali, i termini previsti sono aumentati di ulteriori 24 ore solari. Le ulteriori 24 ore non sono concesse per i trasporti che beneficiano della procedura semplificata di accertamento.

Salvo diversa previsione contrattuale, il cliente è tenuto a restituire i carri carichi o vuoti con la stessa modalità di inoltro con la quale gli sono stati consegnati dal trasportatore. Nel caso il cliente non rispettasse tale disposizione, è tenuto a rispondere dei maggiori costi sopportati dal trasportatore in conseguenza di tale inadempienza.

Il trasportatore ed il cliente o se del caso il destinatario, tramite l'apposita funzione nell'area riservata del sito internet del trasportatore ovvero tramite posta elettronica/modulistica, si scambiano le informazioni relative alle operazioni di cui al presente articolo.

L'insieme dei dati permette al trasportatore di valutare l'eventuale sosta ed il numero di giorni della sosta stessa. Il trasportatore procede alla fatturazione del *quantum* delle penali per sosta che dovranno essere pagate entro fine mese data fattura ovvero secondo le modalità ed i termini definiti nell'accordo cliente.

I termini per il completamento del carico/scarico, nei porti indicati sul sito internet del trasportatore, sono di 12 ore lavorative e decorrono dal momento dell'avviso al mittente/destinatario della messa a disposizione dei carri/merce nel punto di presa e consegna. Qualora lo stesso carro sia riutilizzato dal destinatario per un nuovo trasporto i termini sono aumentati di 8 ore lavorative.

#### Camion presso il domicilio indicato dal mittente

Salvo diversa previsione contrattuale, il mittente/destinatario ha a disposizione 2 ore lavorative per effettuare le operazioni di carico/scarico della merce per ciascun autoveicolo.

#### Carro scudo

Qualora, per la sicurezza del trasporto, sia necessario l'utilizzo di un carro scudo, quest'ultimo può essere caricato purché non arrechi pregiudizio alla circolazione e la merce sia diretta allo stesso destinatario del carico principale

#### Piombatura

Nel caso di carico di carri coperti, ferrocisterne, tank container e UTI, il mittente deve provvedere, a sua cura e spese, alla chiusura degli stessi ed alla loro piombatura, secondo quanto previsto nel paragrafo 11.2 delle CG. Nel caso di piombi mancanti o manomessi, il trasportatore – previo avviso al mittente dell'irregolarità - provvede alla piombatura; il costo (vedi Listino Prezzi) dell'operazione sarà addebitato al mittente.

Ad integrazione di quanto previsto all'art.11.3 delle CG è stabilito quanto segue:

- 9.1 quando sia necessario o sia scelto di trasbordare completamente la merce su altro carro, quest'ultimo viene iscritto in LDV e sostituisce quello originario a tutti gli effetti. In caso di trasbordo parziale in un impianto ferroviario intermedio, il carro su cui prosegue il trasporto ferroviario della merce eccedente il limite di carico viene iscritto nella LDV originale, senza modificarne i contenuti
- 9.2 in caso di accertato sovraccarico, il mittente deve corrispondere al trasportatore, oltre ai costi da questi sostenuti per le operazioni di trasbordo, un importo pari alla differenza tra il prezzo del trasporto ferroviario originario ed il prezzo del nuovo trasporto conseguente al trasbordo (carro originario + carro dell'eccedenza massa), calcolato sulla base del documento "Listino Prezzi".

Inoltre il mittente è tenuto al pagamento a titolo di penale, di un ulteriore importo pari al 50 % (cinquantapercento) del corrispettivo del nuovo trasporto.

#### **Articolo 10 Rottame ferroso**

Qualora il Cliente trasporti del rottame ferroso classificabile come "sottoprodotto" ai sensi del comma 1 art. 184 bis D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., è obbligato a rispettare quanto sotto specificato:

- consegnare a Mercitalia Rail copia della documentazione di carattere commerciale/contrattuale con dotazione certa che dimostri un rapporto di tipo diretto e continuativo tra il produttore e l'utilizzatore fin dalla generazione del prodotto;
- indicare nella LDV la seguente dicitura: "Rottame ferroso, specifica CECA ..... – Sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ii.".

#### **Articolo 11 Formalità doganali**

- 11.1 Il mittente deve indicare in LDV il luogo e il soggetto che effettua le operazioni e formalità doganali. Ove le formalità doganali effettuate in corso di trasporto non siano espletate in concomitanza con le operazioni doganali, esse possono essere eseguite dal trasportatore.
- 11.2 Il trasportatore ha diritto di assistere alle formalità e alle operazioni doganali eseguite in corso di trasporto dal mittente, dal destinatario o dal terzo incaricato.
- 11.3 A seguito del ricevimento dell'Avviso Arrivo Merci, il destinatario potrà effettuare a propria cura le formalità e le operazioni doganali relative a merci che siano sottoposte a vincolo doganale con garanzia del trasportatore, in un impianto ferroviario non sede di dogana o fuori dell'ambito ferroviario, depositando presso l'impianto ferroviario destinatario copia dell'autorizzazione o del nulla osta della dogana competente, e facendo apporre dal mittente la dicitura "Operazioni doganali a destino - Autorizzazione n. ...." sui documenti di trasporto.
- 11.4 La rimozione e la successiva apposizione di nuovi sigilli alle unità di carico, effettuate in occasione di formalità ed operazioni doganali eseguite in corso di trasporto a cura del mittente/destinatario o del terzo incaricato, vengono effettuate dal trasportatore.